OPZIONI PER LA GESTIONE DEI DIRITTI IPR NEI CONTRATTI DI RICERCA

Opzione 1\_Titolarità IPR esclusiva del Politecnico

1. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa industriale, entro \_\_\_\_ giorni dal conseguimento degli stessi.

2. I Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati, realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto spettano al Politecnico, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della normativa vigente.

3. Il Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere al deposito di titoli di privativa sui Risultati conseguiti.

4. Il Politecnico potrà concedere al Committente lo sfruttamento economico dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati di sua titolarità secondo condizioni eque e ragionevoli da concordarsi con separato atto scritto. Resta fermo in ogni caso in capo al Committente il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui Risultati eventualmente elaborate dal Politecnico in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità.

5. Qualora il Politecnico non abbia interesse al deposito della domanda di privativa a proprio esclusivo nome e spese, ne darà comunicazione scritta al Committente nel termine di \_\_\_\_ giorni dalla comunicazione del conseguimento dei Risultati di cui al comma 1.

6. In tal caso, qualora il Committente abbia intenzione di procedere alla tutela dei Risultati, avrà la facoltà di ottenere dal Politecnico, a titolo gratuito, la contitolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale sui Risultati che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.

7. Nel caso di cui al comma precedente, il Committente depositerà a propria cura e spese e in contitolarità con il Politecnico la domanda di privativa sui Risultati e il Politecnico si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità al Committente una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantito l’esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2.

8. Le Parti concordano sin d’ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione del titolo di cui al comma 6 e alla sua trascrizione sarà a carico del Committente.

Opzione 2\_Titolarità IPR Politecnico di Torino e concessione licenza

1. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa industriale, entro \_\_\_\_ giorni dal conseguimento degli stessi.

2. I Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati, realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto, spettano al Politecnico, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.

3. Il Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere al deposito di titoli di privativa sui Risultati conseguiti, a propria cura e spese.

4. Al Committente spetterà in ogni caso il diritto di ottenere una licenza onerosa non esclusiva sui Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati di cui al comma 2, secondo le condizioni da concordarsi con separato atto scritto. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

5. Qualora il Politecnico non abbia interesse al deposito della domanda di privativa a proprio esclusivo nome e spese, ne darà comunicazione scritta al Committente nel termine di \_\_\_\_ giorni dalla comunicazione Risultati di cui al comma 1.

6. In tal caso, qualora il Committente abbia intenzione di procedere alla tutela dei Risultati, avrà la facoltà di ottenere dal Politecnico, a titolo gratuito, la contitolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale sui Risultati che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.

7. Nel caso di cui al comma precedente, il Committente depositerà a propria cura e spese e in contitolarità con il Politecnico la domanda di privativa sui Risultati e il Politecnico si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità al Committente una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantito l’esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2.

8. Le Parti concordano sin d’ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione del titolo di cui al comma 7 e alla sua trascrizione, nonché ogni eventuale spesa e onere connesso alla licenza di cui al comma 4 sarà a carico del Committente.

Opzione 3\_Titolarità IPR congiunta

1. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa industriale, entro \_\_\_\_ giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.

2. I Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto spetteranno congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.

3. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna di esse sui diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

4. Qualora il Politecnico non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Committente nel termine di \_\_\_\_\_giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. Il Committente avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui Risultati a propria cura e spese e in contitolarità con il Politecnico, previa comunicazione scritta a quest’ultimo. In tale ipotesi, il Politecnico si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità al Committente una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora al Committente l’esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 2.

5. Le Parti concordano sin d’ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ad esclusivo carico del Committente.

6. Qualora invece il Committente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dal Committente la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo sui Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale sui Risultati che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.

7. Il Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente.

Opzione 4\_Titolarità IPR congiunta con cessione al Committente

1. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa industriale, entro \_\_\_\_ giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.

2. I Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto spetteranno congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.

3. Qualora le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati e/o dei programmi per elaboratore e delle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente Contratto, il Committente depositerà a propria cura e spese il relativo titolo di privativa in contitolarità tra le Parti.

4. Il Politecnico si impegna a cedere, a titolo oneroso, al Committente la propria quota di titolarità una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che il Committente verserà al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantito l’esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

5. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul corrispettivo, la quantificazione dello stesso verrà demandata ad un perito scelto concordemente dalle Parti.

6. Le Parti concordano sin d’ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione di cui al comma 4, ivi inclusa la sua trascrizione, saranno ad esclusivo carico del Committente.

7. Qualora il Committente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa sui Risultati, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dal Committente la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo sui Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.

8. Il Politecnico valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente.

Opzione 5\_Nessun risultato brevettabile

1. Le Parti si danno atto che dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti avvieranno, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla tutela, alla gestione e all’utilizzazione di quanto conseguito, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna del Politecnico di Torino.